

*Il punto della settimana* di Libednews, anno 2011/2012, numero 25

## MOBILITÀ 2012/13

Soltanto poche modifiche rispetto al CCNI dello scorso anno; sostanzialmente una “manutenzione” dell’esistente. Da quest’anno i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola dovranno presentare la domanda solo *on line*; presumibilmente entro il 30 marzo

La firma definitiva del Contratto Integrativo sulla mobilità del personale scolastico – trasferimenti e passaggi per l’a.s. 2012/13 – è avvenuta il 29 febbraio scorso, dopo l’acquisizione del parere favorevole della Funzione Pubblica sulla pre-intesa siglata a metà dicembre. La relativa Ordinanza Ministeriale, ora alla firma del ministro Profumo, sarà emanata a breve; la scadenza delle domande dovrebbe essere il 30 marzo, in unica data per tutti.

Da quest’anno anche i docenti della scuola dell’infanzia dovranno produrre le domande esclusivamente *on line*, utilizzando l’apposita procedura POLIS del servizio “Istanze OnLine” sul sito del MIUR. Occorre, prima di tutto, effettuare la propria registrazione al servizio, condizione necessaria per accedere alla procedura informatizzata; nel sito sono reperibili le istruzioni e una Guida *on line*. Ovviamente, dovranno provvedere alla registrazione chi non l’avesse fatto in precedenza e quanti, per qualsiasi motivo, risultino essere stati cancellati dal sistema (accade molto più spesso di quanto si possa immaginare...). Data la lunghezza della procedura, che implica il possesso di una casella di posta elettronica istituzionale (...@istruzione.it) e anche un passaggio fisico presso la segreteria della scuola di servizio per il riconoscimento, è consigliabile provvedere per tempo. Successivamente si può passare alla compilazione della domanda, che andrà inviata via web alla scuola di servizio; entro la scadenza, potrà essere sia modificata, sia ritirata.

Il contratto appena siglato non contiene modifiche rispetto alla pre-intesa di dicembre; il confronto negoziale potrà comunque essere riaperto, a richiesta anche di uno solo dei firmatari, sia al momento della definizione degli organici che a seguito degli esiti del nuovo dimensionamento della rete scolastica, oltre che per la mobilità del personale inidoneo.

La principale novità è costituita dal blocco quinquennale della mobilità interprovinciale per coloro che sono stati assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, come stabilito dalla legge n. 106/2011. Per gli assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2010 continua invece ad applicarsi il precedente obbligo triennale di permanenza nella provincia di nomina, dovuto alla legge n. 124/1999. Restano esenti da qualsiasi blocco le categorie protette: non vedenti, emodializzati, disabili e quanti abbisognano di cure continuative, coloro che assistono coniugi o figli in condizioni particolarmente gravi.

Al personale eventualmente nominato in ruolo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità è concessa la possibilità di presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina.

*Il punto della settimana* di Libednews, anno 2011/2012, numero 25

Per il resto, il CCNI approvato è solo una “manutenzione” dell’esistente, con alcune modifiche dal punto di vista formale volte a rimuovere aspetti di ambiguità presenti nel testo precedente. Nel [testo ora approvato](#) le modifiche sono riportate in grassetto; qui di seguito elenchiamo le più significative.

Restano non disponibili per le operazioni di mobilità i posti per insegnamenti di nuova istituzione nei licei musicali e coreutici, almeno fino a quando non saranno definiti i relativi titoli di accesso.

Per i perdenti posto passano da 7 a 8 gli anni utili ad esercitare la precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità, con la precisazione che la stessa non si applica *«nei casi di modifica della provincia per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale»*. Inoltre, ai fini della valutazione del punteggio per continuità di servizio è valido quello *«riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità»*.

Un capitolo a parte è quello relativo alle precedenze per l’assistenza ai familiari disabili, che recepisce le modifiche apportate alla legge n. 104/92 dalla legge n. 183/2010, con precisazioni relative al “referente unico” per l’assistenza. Da quest’anno, il personale non inserito nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, perché beneficiario delle precedenze per assistenza o perché ricopre una carica pubblica come amministratore di ente locale, è tenuto a dichiarare alla scuola, prima del termine per la comunicazione al SIDI delle domane di trasferimento, *«il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria»*. In questi casi le graduatorie andranno riformulate, a garanzia di quanti erano stati individuati come perdenti posto. Tutto il sistema delle precedenze è all’articolo 7 del CCNI.

Altre lievi modifiche riguardano:

- il personale affetto da patologie oncologiche (art. 9);
- gli effetti sugli organici del dimensionamento scolastico (art. 20);
- l’ordine di priorità nell’individuazione dei perdenti posto (art. 21 per infanzia e primaria, art. 23 per la secondaria);
- la mobilità degli insegnanti di religione cattolica (art. 37-bis);
- la valutazione dell’idoneità all’insegnamento dell’inglese nella primaria (nota n. 16 alla tabella di valutazione dei titoli).